

Gli incentivi PNRR per gli investimenti Green nei piccoli comuni: un volano a favore delle comunità energetiche del territorio

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Nel disciplinare le modalità di concessione degli incentivi a favore delle **Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumatori collettivi**, il D.M. MASE n. 414/2023 (cd. Decreto CACER), dedica il suo **intero Titolo III ai contributi in conto capitale** previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per lo sviluppo di **tali configurazioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**.

Tali disposizioni sono da inquadrare opportunamente, perché costituiscono **incentivo di particolare favore**: in quanto ammettono, fino al 30.6.2026, alla **fruizione di un contributo fino al 40% del valore degli investimenti** che siano realizzati nei Comuni più piccoli per la realizzazione di **nuovi impianti di produzione** di energia green, o per il loro potenziamento; purché tali impianti presentino potenza non superiore a 1 MW e purché, una **volta realizzati**, vengano ad essere **inseriti in Comunità energetiche** o Gruppi di autoconsumo (facendo capo alla medesima cabina primaria che vi è sottesa) **che siano preesistenti**, ossia già costituiti, al momento della presentazione della richiesta di **accesso al contributo di cui si discute**; e per i quali sia già attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.

La richiesta d'incentivo PNRR, a sua volta, potrà essere avanzata **solo una volta completate le relative procedure autorizzatorie coinvolgenti il Comune da un lato**, in tema di titolo abilitativo edilizio alla costruzione, ed **Enel Distribuzione dall'altro**, quanto alla realizzazione dell'impianto e alla **sua connessione alla rete elettrica**. Soltanto dopo la presentazione della domanda di **accesso al beneficio**, l'impianto potrà essere **effettivamente realizzato** (con data di avvio lavori, dunque, successiva alla data di presentazione della domanda di contributo), per entrare in funzione almeno **entro i successivi 18 mesi**, decorrenti dalla **data di ammissione al contributo** (che il GSE delibera piuttosto speditamente dalla domanda, salvo richieste di integrazioni documentali); e comunque, come detto, **non oltre il 30.6.2026**.

Il contributo compete al **soggetto che effettua l'investimento**, ovvero sostiene le spese relative alla collocazione dell'impianto o al suo potenziamento; e sono spettanti **tante linee di contributo quanti sono gli impianti** (o i potenziamenti) realizzati, a fronte di altrettante

richieste di accesso al beneficio. Il soggetto “investitore”, immediato fruitore del contributo, **potrà essere direttamente la Comunità Energetica**, se proprietaria degli impianti; oppure (più facilmente) un **produttore o un cliente finale membro della Comunità stessa**. Nel caso del Gruppo di autoconsumo, la spesa potrà essere sostenuta allo stesso modo **da un produttore o da un cliente membro del Gruppo**, o dal Gruppo stesso, rappresentato dal legale rappresentante del condominio **ove il Gruppo è sito**.

Tra le spese ammissibili al contributo, nell’Allegato E delle Regole operative GSE varate dal MASE per “*l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*” (consultabili sul sito del GSE) **sono annoverate sia le spese preliminari** – per progettazioni, indagini geologiche e geotecniche eventualmente necessarie, studi di prefattibilità e in generale per la costituzione delle configurazioni – **sia le spese per la realizzazione concreta degli impianti** (compresi quelli di accumulo), tra cui figurano anche quelle **per l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software necessari**.

Sono agevolate, inoltre, le **spese per le opere edili** che figurino essere “*strettamente necessarie*” alla **realizzazione dell’intervento**; nonché le **spese di connessione alla rete elettrica nazionale e i costi per direzioni lavori, sicurezza, collaudi tecnici e consulenziali** per l’attuazione dei progetti. Tutto questo, tenendo fermo **sia il limite**, per cui le spese professionali e di non diretta installazione degli impianti sono finanziabili **per non più del 10% dell’importo ammesso a finanziamento**; sia l’ulteriore vincolo dato **dai massimali di spesa previsti**, per cui tutte le predette spese sono **ammissibili al beneficio nel limite di un costo** di investimento massimo, **variabile a seconda della potenza dell’impianto** (nella misura di 1.500 euro/kW, per impianti fino a 20 kW; 1.200 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 1.100 euro/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; 1.050 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW).

Le spese citate, per essere ammesse al contributo, dovranno essere **sostenute esclusivamente da parte del soggetto beneficiario del contributo stesso**, e solo **successivamente all’avvio dei lavori**; e dovranno essere **documentate da fatture** (elettroniche) e **pagamenti tracciabili via bonifico bancario o postale**, effettuati **entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto** (e comunque non oltre la data ultima del 30.6.2026).

Le Regole operative del GSE prescrivono, poi, che i citati documenti devono **garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato**: le fatture dovranno, quindi, indicare **non solo gli elementi identificativi del soggetto emittente e del soggetto beneficiario** (con la puntuale descrizione delle prestazioni o delle forniture rese), ma dovranno **recare anche**:

- **il codice CUP** (identificativo dell’intervento per il quale è richiesto l’accesso ai contributi in conto capitale) e, ove applicabile, **il codice CIG** (il codice identificativo di gara);
- **il titolo del progetto ammesso al finanziamento** (ossia il codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
- **i riferimenti del contratto a cui la fattura si riferisce**; e infine la **dicitura apposita**



“Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - Iniziativa Next Generation EU”.

Il **contributo PNRR è cumulabile** tanto **con altri contributi** (sia in conto capitale, diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, purché di **entità non superiore al 40%**; sia riguardanti i costi per le sole attività preliminari allo sviluppo dei progetti), quanto – e soprattutto – con la principale **fonte di supporto all'effettuazione degli investimenti**: ossia la **Tariffa incentivante**, che spetterà, però, in **misura decurtata proporzionalmente all'entità dell'incentivo**, secondo la formula riportata all'Appendice B, paragrafo 3, delle Regole Operative GSE.

La collocazione di impianti di produzione di energia rinnovabili in Comuni di più ridotte dimensioni, e la loro messa a disposizione di Comunità Energetiche operanti nello stesso “perimetro di servizio” della relativa cabina primaria, consente, dunque, di **rendere concreta la visione “ideale” delle Comunità Energetiche** come operanti anche al servizio di aree locali secondarie; e permette soprattutto – e più prosaicamente - all'investitore di fruire del vantaggio “combinato” di una Tariffa incentivante spettantegli pro quota e **garantita per venti anni**, seppur in versione ridotta, e di un contributo all'investimento che **ne abbatta i costi di realizzazione e messa in opera del 40%**.